

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 aprile 2012, n. 190

Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167 (Testo unico dell'Apprendistato). Approvazione accordi (art. 3 e 5 D.Lgs. 167/2011) e Disposizioni (art. 4 D.Lgs. 167/11).

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE la Regione Calabria intende procedere:

— ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, alla definizione dei profili formativi per l'apprendistato, per il conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale, quale strumento di contrasto alla disoccupazione giovanile e alla dispersione scolastica; sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

— ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, a disciplinare l'offerta formativa pubblica finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali, nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;

— ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, a regolamentare e a definire la durata dei profili che attengono alla formazione per percorsi di apprendistato di alta formazione, in accordo con le parti sociali, le università calabresi.

TENUTO CONTO:

CHE il comma 7 dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167 (Testo Unico dell'Apprendistato) introduce un regime transitorio per un periodo comunque non superiore ai sei mesi dall'entrata in vigore del Testo Unico (ovvero non oltre il 25 aprile 2012), si rende necessario che la Regione Calabria adotti gli atti e gli accordi previsti dal T.U. «apprendistato».

CHE negli artt. 3, 4 e 5 del D.Lgs. 167/2011 si rappresenta la necessità di sentire le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative (OO.SS. CGIL, CISL, UIL e UGL) sul piano nazionale, oltre che le Università e le istituzioni formative.

CHE in data 3 aprile 2012 sono state convocate le parti sociali, le Università Calabresi e l'Ufficio Scolastico regionale, gli Ordini professionali, l'Associazione Bancaria Italiana per discutere le proposte di regolamentazione relative agli articoli 3 (conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale) 4 (contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere) 5 (profili che attengono alla formazione per percorsi di apprendistato di alta formazione) del T.U. Apprendistato.

CHE successivamente in data 17 aprile 2012 sono state concertate le integrazioni e le modifiche che le parti sociali hanno proposto, definendo i contenuti degli accordi e delle disposizioni richiamate.

CHE la Regione si riserva, ai sensi del comma 4 dell'art. 7 del D.Lgs. 167/2011, di regolamentare la qualificazione, la riqualificazione professionale dei lavoratori in mobilità e l'assunzione con contratti di Apprendistato, in presenza del regolamento attuativo ministeriale in via di definizione.

VISTI:

— la Legge 14 febbraio 2003, n. 30 «Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro» (Legge 30/2003);

— il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (e successive modifiche ed integrazioni) «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» (DLgs 267/2003);

— il Decreto Interministeriale 10 ottobre 2005 «Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 2, comma 1, lettera i)»;

— il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 «Testo unico dell'apprendistato, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247» (DLgs 167/2011);

— Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53» e successive modificazioni; Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

— Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 139 del 22 agosto 2007 «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

— Legge 6 agosto 2008, n. 133 con riferimento all'art. 64 comma 4 bis rispetto all'assolvimento dell'obbligo di istruzione nei percorsi di istruzione e formazione professionale;

— Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, recepito con D.I. del 15 giugno 2010, riguardante il primo anno di attuazione – anno scolastico e formativo 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 – All. 3 (Competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale – Aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale);

— Legge n. 183/2010 «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi dell'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro» in cui si prevede che possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con un contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni;

— Decreto Ministeriale 27 gennaio 2010 n. 9, concernente l'adozione di un modello di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;

— Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e relativo allegato, approvato in Conferenza Unificata il 27 luglio 2011;

— Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con i relativi allegati approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 27 luglio 2011 e recepito con D.I. dell'11 novembre 2011;

— «Piano di azione per l'occupabilità dei giovani attraverso l'integrazione tra apprendimento e lavoro Italia 2020, realizzato dal MLPS e dal MIUR», che ha individuato, nell'ambito delle priorità per la piena occupabilità dei giovani il rilancio dell'apprendistato quale «innovativo strumento di placamento, fondato sulla integrazione tra sistema educativo e formativo e mercato del lavoro...»;

— Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 19 gennaio 2012, riguardante l'integrazione del repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;

— Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 marzo 2012, per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;

— Schema di Accordo in via di approvazione tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.

CHE, la presente delibera non comporta aggravio di spesa alcuno.

VISTA la legge regionale 34/02 e s.m.i. e ritenuta la competenza in merito.

SU PROPOSTA dell'Assessore competente On.le Francesco Stillitani, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta delle relative strutture i cui dirigenti si sono espressi sulla regolarità amministrativa dell'atto.

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa che costituisce parte integrante della presente e fatta salva la successiva formazione a livello nazionale prospettata nel DDL di Riforma del Mercato del Lavoro 2012:

— di approvare le «Disposizioni in materia di offerta formativa pubblica nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali (art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011 – T.U. apprendistato)», allegato n. 2 che diventa parte integrante e sostanziale del presente atto;

— di approvare e prendere atto dell'Accordo di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011 – T.U. apprendistato, per i profili formativi dell'apprendistato relativi alla qualifica e al diploma professionale, allegato n. 1 che diventa parte integrante e sostanziale del presente atto;

— di approvare e prendere atto dell'Accordo di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011 – T.U. apprendistato, per la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, allegato n. 3 che diventa parte integrante e sostanziale del presente atto.

*Il Dirigente generale
del Dipartimento Presidenza
F.to: Zoccali*

*Il Presidente
F.to: Scopelliti*

(segue allegato)

PROGETTO
Pianificazione Operativa Territoriale

Schema di Accordo per la regolamentazione
dell'**Apprendistato** per la **Qualifica** e per il **Diploma**
Professionale - Regione Calabria

(Agg. 18 Aprile 2012)

ACCORDO

per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

(ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167)

TRA

Regione Calabria

E

Parti Sociali

E

Ufficio Scolastico Regionale Calabria e/o coinvolgere gli stessi soggetti precedentemente coinvolti nell'attivazione dei percorsi formativi ex 226/2005

di seguito denominate "Parti".

Visto

- ✓ Accordo in Conferenza unificata del 14 luglio 2005, recepito con D.I. del 10 ottobre 2005, che approva il modello di *"Libretto formativo del cittadino"*, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 2, comma 1, lettera i);
- ✓ Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 *"Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53"* e successive modificazioni; Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 *"Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53"*;
- ✓ Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 139 del 22 Agosto 2007 *"Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"*;
- ✓ Legge 6 agosto 2008, n. 133 con riferimento all'art. 64 comma 4 bis rispetto all'assolvimento dell'obbligo di istruzione nei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- ✓ Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del

- Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, recepito con D.I. del 15 giugno 2010, riguardante il primo anno di attuazione - anno scolastico e formativo 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 - All. 3 (Competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale - Aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale);
- ✓ Legge n. 183/2010 "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi dell'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro" in cui si prevede che possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con un contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni;
 - ✓ Decreto Ministeriale 27 gennaio 2010 n. 9, concernente l'adozione di un modello di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
 - ✓ Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e relativo allegato, approvato in Conferenza Unificata il 27 luglio 2011;
 - ✓ Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con i relativi allegati approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 27 luglio 2011 e recepito con D.I. dell' 11 novembre 2011;
 - ✓ "Piano di azione per l'occupabilità dei giovani attraverso l'integrazione tra apprendimento e lavoro Italia 2020, realizzato dal MLPS e dal MIUR", che ha individuato, nell'ambito delle priorità per la piena occupabilità dei giovani il rilancio

dell'apprendistato quale "innovativo strumento di placement, fondato sulla integrazione tra sistema educativo e formativo e mercato del lavoro...";

- ✓ Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante il "Testo unico dell'apprendistato" emanato sulla base della delega ricevuta con l'art. 1, co. 30, della L. 247/2007, ed in vigore dal 25 ottobre 2011;
- ✓ Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 19 gennaio 2012, riguardante l'integrazione del repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- ✓ Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 marzo 2012, per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
- ✓ Schema di Accordo in via di approvazione tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167;

considerato

- ✓ che ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. 167/2011 la regolamentazione regionale dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale deve essere definita in osservanza di quanto definito dall'Accordo in Conferenza permanente tra Stato Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, approvato nella seduta del 15 marzo 2012;
- ✓ che ai sensi dell'accordo del 15 marzo 2012, di cui al punto precedente:
 - le figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali conseguibili attraverso l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 167/2011 sono quelle di cui all'art. 18 comma 1, lettera d, del D.lgs. 226/2005 come definite nell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27

luglio 2011, recepito con D.I. dell'11 novembre 2011 e integrato dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 19 gennaio 2012, in relazione alle aree professionali di riferimento definite dall'Accordo in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011. Tali figure sono articolabili in specifici profili regionali;

- gli standard minimi formativi delle competenze tecnico professionali e delle competenze di base, relativi alle figure di cui al punto precedente, sono quelli di cui all'art. 18 comma 2 del D.lgs. 226/2005, come definiti dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011 e recepito nel D.I. dell'11 novembre 2011;
 - le competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale nelle aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale sono quelle definite nell'All. 3 dell'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, recepito con D.I. del 15 giugno 2010;
 - i modelli e le modalità di rilascio degli attestati di qualifica professionale e diploma professionale e di competenze, anche nel caso di interruzione del percorso formativo, sono quelli previsti dall'art. 20 del D.lgs. 226/2005 come definiti dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011, recepito con D.I. dell'11 novembre 2011;
 - i percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale prevedono la frequenza di attività di formazione, interna o esterna all'azienda, strutturata in osservanza degli standard fissati dalle Regioni e P.A. nel rispetto di quanto definito nell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011, recepito con D.I. dell'11 novembre 2011, e nel D.lgs. 226/2005, per un monte ore non inferiore a 400 ore annue (per un totale complessivo nel triennio di un numero di ore non inferiore a 1200), tenuto conto della possibilità, nel caso di apprendisti di età superiore ai 18 anni, di riconoscere crediti formativi in ingresso alla luce delle competenze possedute;
 - le modalità di erogazione dell'ulteriore formazione aziendale, ai sensi del comma c, art. 3 del D.lgs. 167/2011, sono stabilite dalla contrattazione collettiva, nel rispetto del Piano formativo dell'apprendista, assicurandone la tracciabilità secondo le modalità definite dalle Regioni e P.A.;
- ✓ che la Regione Calabria potrà definire misure per l'incentivazione del contratto di

apprendistato, di cui i datori di lavoro potranno usufruire solo se confermeranno in servizio almeno il 50% dei lavoratori con contratti di apprendistato precedentemente attivati;

- ✓ che in coerenza con quanto avviene nei percorsi per gli studenti in età di obbligo di istruzione e di diritto-dovere di leFP, l'offerta formativa per questa tipologia di apprendisti debba essere regolata e organizzata in funzione della necessità di assicurare, ai giovani fino a 25 anni, l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali attraverso percorsi conformi ai livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (di seguito LEP), come definiti dal citato D.Lgs. n. 226/05 ed in considerazione delle specifiche esigenze delle imprese;
- ✓ che la durata e l'articolazione dei percorsi formativi debba essere differenziata per livello di scolarità in ingresso;

le Parti concordano

- ✓ di recepire quanto previsto dal D.lgs. 167/2011 e dall'Accordo del 15 marzo 2012, per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale al fine di ridurre la dispersione scolastica e favorire l'inserimento dei giovani nel Mercato del Lavoro;
- ✓ di recepire tutte le figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali conseguibili attraverso l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 167/2011 di cui all'art. 18 comma 1, lettera d, del D.lgs. 226/2005 come definite nell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011, recepito con D.I. dell'11 novembre 2011 e integrato dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 19 gennaio 2012, in relazione alle aree professionali di riferimento definite dall'Accordo in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011;
- ✓ che gli obiettivi di base finalizzati a rendere gli aspetti formativi del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale fattore di interesse per le imprese e per i giovani, sono i seguenti:
 - valorizzazione delle competenze pregresse dei giovani al fine di rendere maggiormente aderente la formazione sul soggetto;
 - qualificazione e caratterizzazione del sistema dell'offerta formativa attraverso

un'organizzazione strutturata e allo stesso tempo modulare e flessibile di erogazione che preveda l'intervento delle istituzioni formative abilitate al rilascio della qualifica e del diploma professionale;

- o valorizzazione dell'impresa quale soggetto formativo che, sulla base del Piano formativo Individuale concordato con le istituzioni formative, favorisca la realizzazione del programma formativo al fine del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti;
 - o interazione tra impresa e istituzioni formative garantita da concrete forme di interazione tra il tutor didattico e il tutore o referente aziendale;
 - o valorizzazione del ruolo delle Parti sociali anche mediante l'intervento degli organismi bilaterali;
- ✓ di introdurre la figura del tutor didattico, quale coordinatore e facilitatore del processo formativo;
 - ✓ di riconoscere il ruolo del tutore o referente aziendale come definito all'art. 2 comma 1 lettera d);
 - ✓ di valorizzare il raccordo tra il tutor didattico e il tutore o referente aziendale per il coordinamento della attività previste dal Piano Formativo Individuale dell'apprendista;
 - ✓ che il tutor didattico, di concerto con il tutore o referente aziendale:
 - o garantirà il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo dell'apprendista, secondo quanto definito nel Piano Formativo Individuale, attraverso l'utilizzo di modalità di verifica definite ed effettuata in fase intermedia, al termine di ciascun anno e a conclusione dell'intero processo;
 - o attesterà le competenze acquisite dall'apprendista;
 - ✓ che la Regione Calabria stimolerà la formazione del tutor didattico e del tutore o referente aziendale;
 - ✓ che i percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale prevedono la frequenza di attività di formazione, interna o esterna all'azienda, strutturata in osservanza degli standard fissati dalla Regione Calabria nel rispetto di quanto definito nell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011, recepito con D.l. dell'11 novembre 2011, e nel D.lgs. 226/2005, per un monte ore non inferiore a 400 ore annue (1200 nel triennio), tenuto conto della possibilità,

nel caso di apprendisti di età superiore ai 18 anni, di riconoscere crediti formativi in ingresso alla luce delle competenze possedute. Le modalità di riconoscimento dei crediti per i maggiorenni saranno definite in atti successivi;

- ✓ che la formazione strutturata, qualora non venga svolta in contesti formativi formali, deve essere progettata, verificabile nei tempi d'esecuzione e misurabile nella durata e negli esiti e può essere svolta internamente o esternamente all'azienda;
- ✓ che tale formazione strutturata è finalizzata prioritariamente al raggiungimento di competenze di base, professionali comuni e professionali specifiche che verranno definite dal tutor didattico in accordo con l'istituzione formativa e il tutore o referente aziendale, in funzione delle competenze in ingresso del giovane e dei fabbisogni delle imprese;
- ✓ che la Regione, in considerazione delle risorse disponibili, potrà incentivare l'utilizzo del contratto di apprendistato da parte delle imprese, attraverso un "Bonus di premialità" e/o "Bollino qualità" per favorire la responsabilità sociale d'impresa;
- ✓ che le modalità di erogazione dell'ulteriore formazione aziendale, ai sensi del comma c, art. 3 del D.lgs. 167/2011, sono stabilite dalla contrattazione collettiva, nel rispetto del Piano formativo dell'apprendista, assicurandone la tracciabilità secondo le modalità da definire dalla Regione Calabria;
- ✓ di istituire un Tavolo di analisi e confronto con funzioni di "Osservatorio regionale dell'apprendistato", presieduto dall'Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, cui partecipano le parti sociali, le università calabresi e l'Ufficio scolastico regionale. L'Osservatorio svolgerà funzioni di informazione, monitoraggio e promozione dell'apprendistato.
- ✓ di approvare tutto quanto sopra concordato, fatta salva la successiva normazione a livello nazionale prospettata nel DDL di Riforma del Mercato del Lavoro 2012.

Letto e sottoscritto dalle Parti Presenti

PROGETTO

Pianificazione Operativa Territoriale

Schema di regolamentazione dell'Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

(Agg. 18 Aprile 2012)

Disposizioni in materia di offerta formativa pubblica nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali (ai sensi del D.Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011 - T.U. apprendistato)

Art. 1

Articolazione del sistema regionale dell'offerta formativa per le competenze di base e trasversali nell'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

1. La Regione disciplina il sistema dell'offerta formativa regionale finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167 "Testo unico dell'apprendistato.
2. L'offerta formativa regionale di cui al comma 1 del presente articolo, è strutturata in forma modulare e può essere erogata nelle modalità interna o esterna all'azienda, come definite ai successivi commi 3 e 4.
3. Per formazione interna si intende la formazione di cui al comma 1, definita dalla Regione e svolta sotto la responsabilità dell'azienda.
4. Per formazione esterna si intende la formazione di cui al comma 1, definita e finanziata dalla Regione, nei limiti delle risorse economiche disponibili, ed erogata da soggetti accreditati nel sistema regionale per l'erogazione di attività di formazione e di orientamento.
5. La formazione, interna o esterna all'azienda, può essere realizzata nell'ambito delle iniziative promosse dai Fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche.

Art. 2

Monte ore, contenuti e caratteristiche organizzative della formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali

1. L'articolazione delle ore della formazione di tipo professionalizzante e di mestiere è determinata in moduli per un monte ore complessivo non superiore a 120 per la durata del triennio.
2. E' fatta salva la possibilità di prevedere un monte ore complessivo inferiore a quanto definito al comma 1, tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista, dal tutore o referente aziendale nella definizione del Piano Formativo Individuale, previa concertazione sindacale.
3. Con determinazione della Direzione competente in materia di lavoro e formazione, sentite le parti sociali, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali. In prima applicazione, essi sono definiti nei Decreti Dirigenziali nn. 20544 e 20546 del 16/11/2009 di approvazione dell'offerta formativa di formazione continua e dell'offerta formativa.
4. Nel caso di contratti di durata superiore ai tre anni, le ore formative di cui al comma 1 sono realizzate nel primo triennio o concentrando in uno o due anni sulla base

delle esigenze formative del lavoratore

5. Il percorso di formazione in apprendistato professionalizzante o di mestiere è svolto sulla base del Piano Formativo Individuale (PFI) predisposto dal datore di lavoro in relazione al profilo professionale di riferimento definito dai contratti collettivi nazionali di lavoro, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167. Sarà successivamente definita da parte della Regione Calabria apposita convenzione con gli Enti Bilaterali relativa al rilascio da parte di questi ultimi del parere di conformità del Piano Formativo Individuale, pur non rivestendo tale parere carattere autorizzatorio.
6. Il PFI, sottoscritto dal datore di lavoro e dall'apprendista, costituisce parte integrante del contratto di apprendistato e deve essere definito entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto come stabilito dallo stesso decreto legislativo.
7. Il PFI definisce il percorso formativo dell'apprendista e gli obiettivi formativi in termini di competenze, articolate in:
 - a) competenze tecnico-professionali e specialistiche di cui all'art. 4, comma 2 del D.lgs n. 167/2011;
 - b) competenze di base e trasversali, secondo l'offerta regionale disponibile, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.lgs n. 167/2011, per un monte complessivo di formazione non superiore a 120 ore per la durata del triennio.

Art. 3

Modalità di realizzazione della formazione interna finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali

1. La formazione interna finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali di cui all'art. 4, comma 3, del D.lgs n. 167/2011 è svolta sotto la responsabilità delle aziende pubbliche e private, operanti in tutti i settori, nel rispetto delle seguenti caratteristiche organizzative:
 - svolta intenzionalmente ed organizzata secondo i contenuti previsti dal PFI;
 - attuata mediante una specifica programmazione;
 - monitorata e verificabile nella sua esecuzione;
 - registrata, quanto agli esiti, nel libretto formativo del cittadino, in via di definizione;
 - garantita dalla figura professionale del tutore o referente aziendale;
 - impartita da formatori, interni o esterni all'impresa;
 - svolta in situazione distinta da quella finalizzata prioritariamente alla produzione di beni e servizi, in luoghi idonei e nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - realizzata individuando come aree formative indispensabili quelle della sicurezza e della normativa sulla contrattualizzazione.
2. Al fine di realizzare la formazione interna, l'azienda, nel rispetto delle caratteristiche del comma 1, può organizzarsi anche in maniera integrata con altri datori di lavoro, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi operanti nel settore della formazione.

Art. 4

Modalità di realizzazione della formazione esterna, finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali

1. La formazione esterna finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali, realizzata con il concorso del contributo pubblico nei limiti delle risorse disponibili, è erogata da soggetti accreditati nel sistema regionale per l'erogazione di attività di formazione e di orientamento.
2. La Regione individua le risorse di cui al comma 1, l'ammontare del contributo pubblico, i soggetti idonei e disponibili all'erogazione delle attività formative esterne all'impresa, nonché le procedure attuative per l'erogazione della formazione, attraverso procedura di evidenza pubblica.
3. L'esito delle procedure di cui al comma 2 costituisce l'offerta formativa esterna per l'apprendistato professionalizzante o di mestiere.

Art. 5

Libretto Formativo del cittadino e Certificazione delle competenze

1. La registrazione nel libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1 lettera i) del d. lgs. 276/2003 e s.m.e.i. della formazione tecnico-professionale effettuata dall'apprendista e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è di competenza del datore di lavoro, fatta salva la successiva normazione a livello nazionale prospettata nel DDL di Riforma del Mercato del Lavoro 2012.
2. Le modalità di certificazione delle competenze acquisite saranno definite dalla Regione tenendo conto degli standard di certificazione definiti a livello nazionale secondo quanto previsto dal comma 4, art. 6 del D.lgs. 167/2011.

Art. 6

Tutore o Referente aziendale

1. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili, può organizzare, di concerto con le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, specifici interventi formativi rivolti ai tutori o referenti aziendali.
2. La formazione del tutore o referente aziendale è finalizzata allo sviluppo di alcune competenze essenziali quali:
 - a) la conoscenza del contesto normativo relativo ai dispositivi di alternanza;
 - b) la comprensione delle funzioni del tutor e degli elementi di contrattualistica di settore o aziendale in materia di formazione;
 - c) la gestione dell'accoglienza e dell'inserimento degli apprendisti in azienda, nonché delle relazioni con i soggetti esterni all'azienda coinvolti nel percorso formativo dell'apprendista;
 - d) la capacità di contribuire alla definizione del piano formativo individuale, di

pianificare e accompagnare i percorsi di apprendimento e di valutarne i progressi e i risultati.

3. Al termine di ciascun percorso la Regione rilascia specifico attestato.

Articolo 7

Osservatorio regionale dell'apprendistato

La Regione Calabria istituirà presso il Dipartimento Lavoro un Tavolo di analisi e confronto con funzioni di "Osservatorio regionale dell'apprendistato", presieduto dall'Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, cui partecipano le parti sociali, le Università calabresi e l'Ufficio Scolastico Regionale.

L'Osservatorio svolgerà funzioni di informazione, monitoraggio e promozione dell'apprendistato

Allegato n. 3

PROGETTO Pianificazione Operativa Territoriale

**Schema di Accordo per la regolamentazione
dell'Apprendistato di Alta Formazione e di Ricerca per la
Regione Calabria**

(Agg. 18 Aprile 2012)

ACCORDO

per la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione

(ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167)

TRA

Regione Calabria

E

Parti sociali;

E

le Università calabresi

di seguito denominate "Parti".

Visto

✓ Legge n. 183/2010 "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi dell'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro";

✓ D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 recante "Testo unico dell'apprendistato";

✓ Regolamentazioni contenute nei contratti collettivi di riferimento;

✓ Intese raggiunte tra Governo, Regioni, Province autonome e parti sociali nell'accordo del 27 ottobre 2010 per il rilancio dell'apprendistato;

✓ lo schema di accordo in via di approvazione tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167;

considerato che

- l'art. 5 comma 2 del D. Lgs 167/2011 rimette la regolamentazione e la durata dei profili che attengono alla formazione per percorsi in apprendistato di alta formazione alle Regioni in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca

comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico;

tenuto conto

- che la Regione Calabria potrà definire misure per l'incentivazione del contratto di apprendistato ivi compresi quelli in somministrazione, di cui i datori di lavoro potranno usufruire solo se confermeranno in servizio almeno il 50% dei lavoratori con contratti di apprendistato precedentemente attivati;

ritenuto che

- il contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca può contribuire alla riduzione del disallineamento tra le scelte universitarie dei giovani e il fabbisogno delle imprese, favorendo il confronto tra Università ed Imprese, riducendo i tempi di ingresso nel Mercato del Lavoro;

Le Parti concordano che

- 1) obiettivo del presente accordo è la realizzazione di percorsi di apprendistato di alta formazione e di ricerca, ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. n. 167/2011, per il conseguimento di titoli di Laurea triennale e Magistrale, Master di I e II livello e Dottorato di Ricerca. Potranno seguire specifici procedimenti sulle diverse tipologie di alta formazione e di ricerca.

I percorsi sono rivolti a giovani fino a 29 anni e nello specifico:

- Laurea Triennale: studenti universitari che abbiano già conseguito di norma tra gli 80 e i 140 CFU di un percorso di Laurea triennale;
- Laurea Magistrale: studenti universitari che sono iscritti ad un percorso di Laurea Magistrale o Specialistica, che devono di norma conseguire tra i 40 e i 60 CFU, ai fini dell'acquisizione del titolo di Laurea Magistrale;
- Master I livello: soggetti in possesso della laurea triennale o titolo superiore;
- Master II livello: soggetti in possesso della laurea magistrale o titolo equivalente/equivalente;

-Dottorato di Ricerca: soggetti ammessi e/o già inseriti in corsi di Dottorato di Ricerca;

2) la durata massima della componente formativa del contratto di apprendistato per il conseguimento del titolo di:

- Laurea Triennale non può essere superiore a 36 mesi
- Laurea Magistrale non può essere superiore a 24 mesi
- Master di I e II livello non può essere superiore a 24 mesi
- Dottore di Ricerca non può essere superiore a 48 mesi

La durata dei percorsi formativi è aumentabile sino a un massimo di 6 mesi qualora siano necessarie attività di inserimento e di orientamento finalizzate all'avvio del percorso formativo e al rilascio del titolo di studio;

3) l'articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo sono definite nei Piani Formativi Individuali (PFI) condivisi tra le Università calabresi - che rispettino le norme previste dall'art. 48 della legge n. 183 del 2010 in materia di regimi particolari di autorizzazione all'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro (art 6 d.lgs. n. 276 del 2003), come chiarito dalla Circolare ministeriale n. 3, 13 gennaio 2011- e le imprese o le associazioni rappresentative delle imprese;

4) la componente formativa del contratto di apprendistato stipulato ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 167/2011 termina a conseguimento a conseguimento dei titoli di alta formazione e di ricerca o/e a conclusione del percorso formativo;

5) nel caso in cui l'apprendista non completi il percorso formativo, o non consegua il titolo previsto, l'università attesta i CFU anche dei percorsi formativi svolti presso l'impresa, che potranno essere oggetto di certificazione;

6) i percorsi formativi di apprendistato di alta formazione dovranno rispettare gli standard formativi di cui all'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 167/2011, qualora definiti ai sensi della legislazione vigente;

7) di introdurre la figura del tutor didattico, quale coordinatore e facilitatore del processo formativo; di riconoscere il ruolo del tutore o referente aziendale come definito all'art. 2 comma 1 lettera d); di valorizzare il raccordo tra il tutor didattico e il tutore o referente aziendale per il coordinamento della attività previste dal Piano Formativo Individuale dell'apprendista; che il tutor didattico, di concerto con il tutore o referente aziendale, garantirà il monitoraggio dello stato di avanzamento del

percorso formativo dell'apprendista, secondo quanto definito nel Piano Formativo Individuale, attraverso l'utilizzo di modalità di verifica definite e ed effettuata in fase intermedia, al termine di ciascun anno e a conclusione dell'intero processo; che il tutor didattico, in raccordo con il tutore o referente aziendale, attesterà le competenze acquisite dall'apprendista; che la Regione Calabria, nei limiti delle risorse disponibili, può organizzare specifici interventi formativi rivolti al tutor didattico e del tutore o referente aziendale;

8) di istituire presso il Dipartimento Lavoro un Tavolo di analisi e confronto con funzioni di "Osservatorio regionale dell'apprendistato", presieduto dall'Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, cui partecipano le parti sociali, le Università calabresi e l'Ufficio Scolastico Regionale. L'Osservatorio svolgerà funzioni di informazione, monitoraggio e promozione dell'apprendistato;

9) viene approvato tutto quanto sopra concordato, fatta salva la successiva normazione a livello nazionale prospettata nel DDL di Riforma del Mercato del Lavoro 2012.

Letto e sottoscritto dalle Parti Presenti